



COMUNE DI ACI BONACCORSI

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA

Prot. n. 11176 del 07-9-2023

ORDINANZA N. 29 DEL 07-9-2023

OGGETTO: sanzione amministrativa per opere abusive a seguito di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 37 del 29/9/2021.

Art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 380/01.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n. 37 del 29/09/2021, prot. n. 10697, veniva irrogata una sanzione demolitoria, in solido, nei confronti dei sigg.ri:

- **LICCIARDELLO Francesco**, nato a [REDACTED]

- **RAMPULLA Giuseppina Anna**, nata a [REDACTED]

- **GANGI Gaetano**, nato a [REDACTED]

- **MUSUMECI Anna**, nata [REDACTED]

- con la predetta ordinanza dirigenziale n. 37 veniva intimata la demolizione di opere abusive costruite in via Tubi Tubi (in catasto fabbricati al foglio n. 3, p. 422, sub 1 e 2), **entro il termine di giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica dell'ordinanza n. 37, avvertendo che in caso di accertata inottemperanza si sarebbe provveduto a irrogare la sanzione amministrativa pari a € 20.000,00 (ventimila), ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii, tenuto conto, altresì, delle disposizioni della L.R. n. 16/2016 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale delle sanzioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/11/2018;

- la suddetta ordinanza n. 37 del 2021 è stata immediatamente trasmessa per la notifica agli uffici dei messi notificatori dei comuni di residenza dei soggetti intimati ed è stata restituita munita della relata di notifica come di seguito:

- in data 02-10-2021 (reg. n. 298), per la notifica a LICCIARDELLO Francesco;
- in data 31-12-2021 (prot. n. 14975), per la notifica a RAMPULLA Giuseppina Anna;
- in data 20-10-2021 (prot. n. 11624), per la notifica a MUSUMECI Anna;
- in data 21-02-2023 (prot. n. 2237), per la notifica a GANGI Gaetano;

Vista la nota prot. 11148 del 07-9-2023 del Comando di Polizia Municipale dalla quale risulta l'inadempienza all'ordine di demolizione, e ripristino dell'originario stato dei luoghi, n. 37/2021 delle opere abusivamente realizzate;

Dato atto

- che il sig. LICCIARDELLO Francesco ha fatto pervenire in data 30-11-2021, al ns. prot. n. 13443, il ricorso al TAR Catania per l'annullamento dell'ordinanza n. 37 del 2021;
- che questo Comune si è costituito in giudizio per difendere le proprie ragioni (giusta memoria difensiva di cui al ns. prot. N. 5408 del 06-5-2022);

- che ancora non è pervenuta la correlativa sentenza del TAR;

Dato atto altresì che la sig.ra MUSUMECI Anna (già comproprietaria del terreno di sedime delle costruzioni abusive) ha fatto pervenire in data 07-12-2021, al ns. prot. n. 13769, la richiesta di annullamento e/o rettifica in autotutela dell'ordinanza di demolizione n. 37/2021 in quanto (a suo dire) non avrebbe avuto alcuna responsabilità, diretta e personale, nella realizzazione dei manufatti abusivi, stante che, pur avendo venduto il terreno il 14-2-1995, ne aveva però ceduto il possesso materiale sin dal luglio 1993, quindi in epoca antecedente all'accesso ispettivo dei VV.UU. di Aci Bonaccorsi del 06-9-1994 in cui venne rilevato l'abusivismo;

Considerato che, secondo costante giurisprudenza (tra cui: Consiglio di Stato, sezione VI, sent. 4 sett. 2015, n. 4125; TAR Palermo, sezione III, sent. 6 dic. 2022, n. 3522; TAR Firenze, sezione III, sent. 29 mar. 2022, n. 418; ecc.), solo il proprietario che dimostri la completa estraneità al compimento delle opere abusive e che si sia poi adoperato per impedirle e per ripristinare lo stato dei luoghi, non può essere destinatario delle conseguenti sanzioni amministrative;

Ritenuto

- che, nel caso che ci occupa, non risulta dimostrato che la sig.ra MUSUMECI Anna abbia dimostrato l'estraneità al compimento delle opere abusive stante il tenore della sentenza penale di condanna del Pretore di Catania -sez. di Acireale- del 15-12-1997 (esecutiva il 24-2-1998) emessa a suo carico per l'abusivismo in oggetto;

- che, nel caso che ci occupa, non risulta dimostrato che la sig.ra MUSUMECI Anna si sia a suo tempo adoperata, con gli strumenti offertigli dall'ordinamento, per impedire le opere abusive e per ripristinare lo stato dei luoghi, stante la carenza di atti e/o documentazione da cui evincere la presa di distanza dall'illecita attività edilizia da parte della MUSUMECI;

Visto l'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 22/11/2018 con la quale sono state determinate le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 2.000 a €. 20.000 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la sanzione pecuniaria da applicare per l'inottemperanza delle prescrizioni di cui all'ordinanza dirigenziale n. 37 del 29/09/2021 è pari a €. 20.000,00, per le motivazioni riportate nella predetta ordinanza;

Vista la L. n° 689/1981;

Visto il D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione sindacale n. 2/2023 con la quale è stato individuato il sottoscritto Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia privata con i poteri ad assumere atti di gestione

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, di applicare la sanzione pecuniaria pari a €. 20.000,00 per l'inottemperanza all'ordinanza dirigenziale n. 37 del 29/09/2021.

INGIUNGE

in solido, ai sigg.ri: :

- **LICCIARDELLO Francesco**, nato a [REDACTED]

- **RAMPULLA Giuseppina Anna**, nata [REDACTED]

- **GANGI Gaetano**, nato a [REDACTED]

- **MUSUMECI Anna**, nata [REDACTED]
[REDACTED]

il pagamento della sanzione amministrativa quantificata in € 20.000,00, entro e non oltre gg. 30 (trenta) della notifica del presente provvedimento da effettuarsi con una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario a favore del Comune di Aci Bonaccorsi – Credit Agricole Italia SpA - IBAN IT79E0623083840000015300353;

- versamento sul c/c postale 12302956 intestato alla Tesoreria Comunale di Aci Bonaccorsi, BANCOPOSTA IBAN IT91P0760116900000012302956,

con causale “*sanzione amministrativa per inottemperanza all’ordinanza dirigenziale n. 37 del 29/09/2021 di demolizione di opere abusive in via Tubi Tubi*”,

AVVERTE

che in caso di mancato pagamento nei termini di cui sopra si procederà per la riscossione coattiva della sanzione,

INFORMA

che ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e della L.R. 7/2019 e ss.mm.ii. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Sicilia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero ricorso straordinario gerarchico entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Lì, 07-9-2023

Il Responsabile di Area
Ing. LIBIANO Rocco